

Vi capite possessionis.

Adversus Mandata suspitionis fugæ.

De Non-gravetur gratioso.

De Inhibitionibus generalibus.

De Nullitate inhibitionum.

Facultas Em. Præfati.

Insuperantia Decreta ad totum Statum extenduntur.

Decreta cum declarationibus.

quatio pro debito emptoris, aut alio quopiam. Ad instantiam commodantis, ne fiat executionis super re commodata pro debito Commodatarii. Vigore capite possessionis de iudicis mandato ne alter audeat ejusdem rei possessionem capere, nisi citato eo, qui fuit a iudice, vel immisus, vel manutentus, vel ex quacumque causa associatus.

Adversus mandata suspitionis fugæ, nisi parte citata petens inhibitionem probaverit se possidere in Urbe, vel districtu bona stabilia, vel mobilia, quæ de facili amoveri non possunt, vel saltem dederit cautionem de non discedendo donec parte citata probaverit se possidere, ut supra.

Adversus mandata suspitionis fugæ stante cautione in actis præfata de stando jure, nisi tantum pro summa contenta in cautione, & adversus creditorem nominatum.

Non gravetur gratiosum, vel ad effectum concordandi, vel aliquando iterum audiendi, vel aliis de causis, nisi semel tantum, & pro quinque diebus ad summum.

Inhibitiones generales quibuscumque personis etiam privilegiatis, per quoscumque iudices in posterum non dentur, sed tantum speciales vigore reasumptionum, & appellantium in forma.

Ceterum inhibitiones datæ contra formam presentium Decretorum non afficiant, & illis non obstantibus facta executio valeat.

Reservata, & semper remanente Eminentiſſimo Præfati facultate, & auctoritate omnes, & singulas supradictas, & quascumque alias inhibitiones, & non gravetur a quocumque iudice, & ex quacumque causa, & capite, tam in presentibus expressis, quam non expressis pro ejus arbitrio, & libito voluntatis revocandi, & moderandi, & illis non obstantibus quocumque Exequatur, seu executiones sibi bene visas concedendi. Necnon omnes, & quoscumque iudices, Notarios, & Executores, ac alias quavis personas supradicta Decreta non observantes, vel illis quomodolibet, & qualitercumque directe, vel indirecte sub quovis prætextu, vel quæſito colore contravenientes, & contrafacientes corrigendi, multandi, ac quibuscumque poenis, etiam corporalibus ejus arbitrio infligendis, & moderandis manu Regia plecten, & punien.

Porro cum ex relatione nuper nobis facta, nonnulla ex hujusmodi Decretis ejusdem nostri Status Ecclesiastici Italiae felici regimini, ejusdemque etiam quoad temporalia Subditorum, commotis conferre compertum habuerimus, ad eundem Statum sequentia ampliare, & extendere decrevimus, prout ampliamus, & extendimus, nimirum:

Primo. Decretum super libertate executionum, & citationum contentum sub titulo de Curſoribus, & Mandatariis, aliisque Exequutoribus.

Secundo. Decreta relata sub titulo de Advocatis, & Procuratoribus.

Tertio. Decretum sub titulo de Novitiis super forma creandi Notarios cum declaratione: Quod ea, quæ circa praxim, & examen in Urbe inibi statuuntur in Legationibus Bononiæ, Ferrariæ, & Urbini, seu Romandiolæ, & Urbini, ac etiam in Provincia, seu Gubernio Marchiæ, seu Maceratae expleantur in ipsa Civitate Metropoli,

seu residentiali Cardinalis Legati, & Gubernatoris respective, ibique habeatur examen coram ipſo Legato, vel Gubernatore, seu alio per eum deputando, & coram duobus probatis Curialibus, toridemque probatis Notariis ab eodem Legato, vel Gubernatore pariter deputandis, adeo ut in reliquis eadem forma servetur.

Quarto. Decreta contenta sub titulo de variis provisionibus. Ita tamen respectu, ut fructus Dotales, quinque; fructus vero Societatum Officiorum novem pro centenariis in dicto nostro Statu ex nunc in posterum non possint excedere.

Nunc vero omnia, & singula Decreta præinserta tali, tantaque maturitate digesta, ac sicut præmittitur immutata, declarata, & aucta, nec non a nobis extensa; & ampliata nullatenus, attentio eorundem decretorum, alias oretenus approbatorum, jussuque nostro publicatorum, ut præfertur, ac etiam impresorum aliquid diverſo tenore perpetuo in violabiliterque observari, & Constitutionis nostræ munimine roborare volentes: Motu proprio, non ad cuiusquam nobis super hoc oblate petitionis instantiam, sed ex certa scientia, & matura deliberatione, deque Apostolicæ potestatis plenitudine præinserta decreta, omniaque, & singula in eis contenta tenore presentium auctoritate Apostolicâ confirmamus, & approbamus, necnon illis in violabilis, & irrefragabilis Apostolicæ firmitatis robur, & efficaciam adjicimus: quoniam motu, scientia, deliberatione, ac potestatis plenitudine simul omnia, & singula in supradictis Decretis contenta de novo statuimus, decernimus, & ordinamus, & tam illa, quam præfata Pauli Prædecessoris in iis, quæ præmissis non adferantur, Constitutionem ab omnibus, & quibuscumque, etiam speciali, & individua nota dignis, eodem modo, quo in memorata Pauli Prædecessoris Constitutione caveatur, cujus tenorem presentibus pro plene, & sufficienter expresso, & inserto haberi volumus, necnon sub poenis, quæ in eadem Constitutione, & in præmissis Decretis continentur, ceterisque nostro, vel Romani Pontificis pro tempore existentis arbitrio injungendis exactissime perpetuoque servari volumus, & mandamus.

§.3. Decernentes omnia quæ contra hujusmodi Constitutionis, omniumque, & singulorum in ea contentorum formam, & tenorem, Decreta, acta, vel quocumque modo, vel tempore gesta fuerint, nulla, invalida, & extorta, nulliusque roboris, efficaciam, vel momenti fore, & ceteri, nemini que præterea ullatenus suffragari posse, vel debere; & ita per quoscumque iudices, tam Ordinarios, quam Delegatos, quavis auctoritate fungentes, etiam S.R.E. Cardinales, etiam de Latere Legatos, & Causarum Palatii Apostolici Auditores, sublata eis, & eorum cuiuslibet, quavis aliter iudicandi, & interpretandi facultate, iudicari, & diffiniri debere; irritum, quoque, & inane quicquid secus super omnibus, & singulis præmissis, vel circa ea a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§.4. Non obstantibus Apostolicis, ac in Universalibus, Provincialibusque, & ac Synodaliſſimis Conciliis editis Generalibus, vel specialibus Constitutionibus, & Ordinationibus, necnon legibus, etiam Imperialibus, & municipalibus,

Omnia relata Decreta motu proprio confirmantur, & de novo statuuntur.

Eodem & Pauli V. Constitutionis observantia sub certis poenis præcipitur.

Clauſula.

ac

CCVIII.

Confirmantur Theſaurarii Provisiones, & Ordinationes, & Taxæ pro Bono Montium Romanæ Curie Regimine.

Die 6. Junii 1689. An. 13.

INNOCENTIUS PAPA XI.

Motu proprio &c.

CUM recol. mem. Clemens VIII. prædecessor noster ad tollendas fraudes, quæ in designationibus Locorum Montium Romanæ Curie ad Cameram Apostolicam, ac etiam Religionibus, Communitates, Domicellos, & alios spectant. a Secretariis dictorum Montium in præjudicium ejusdem Camere aliorumque prædictorum, committebantur, sua Motus proprii Cedula die 15. Maji 1600. publicata certam formam desuper præscripserit, ac plures Ordinationes, Decreta, & mandata etiam poenalia, in contrafacientes, promulgari jufferit, prout in ipsa Motus proprii Cedula latius continetur, ad quam &c. Cumque anno 1608. similis memorie Paulus V. pro tollendis præjudiciis, abusibus, difficultatibus, & impedimentis, quæ circa præfatos Montes irrepserant, Congregationem super eisdem Montibus cum diversis facultatibus, Privilegiis, & auctoritatibus deputaverit, ac subinde varias provisiones, Ordinationes, & Taxas, quas eadem Congregatio pro reſta eorundem Montium an negociorum, scripturarumque ab eis dependentium administratione, & gubernio anno 1615. edidit, alia Motus proprii Cedula confirmaverit, ac expresse servari jufferit modo, & forma in eisdem Cedula contentis, ad quas relationem haberi volumus. Cumque anno 1671. omnes dictorum Montium Secretarias in unam a fel. record. Clemente X., etiam sub aliis certis Regulis, & Ordinationibus redactas idem Pontifex Didacus Ursaya Clerico Politicærenti, sua vita naturali durante, concesserit in alia Motus proprii Cedula, & Chirographo ab eodem Pontifice Clemente diebus 7., & 17. Septembris anni 1671. subſignatis, ad quæ pariter relationem haberi volumus. Nuper vero die 21. Junii 1688. proximi præteriti idem Didacus Ursaya Officium dictarum Secretariarum in manibus nostris sponte renunciaverit: Nosque Populi nobis committi utilitati, ac publicæ commoditati omni studio invigilantes, & considerantes unius persone industriam tanto oneri fere imparem esse, quodque si in tali ministerio plures assumerebantur, major exinde utilitas publico commercio, & longe major in expediendis negociis facilitas resultaret, quodque ita quoque indemnitati nostræ Camere aptius consulere, dum eventiente obitu unius Secretarii, possent alii æque idonei, & informati usque ad novam Successoris deputationem, illius vices supplere, absque ullo publici servitii detrimento. Propterea dictam renunciationem admittentes Officium dictarum Secretariarum in quatuor æquales portiones distincte, & separatim per quatuor personas diversas exercendas, & administrandas dividerimus, & separaverimus modo, & forma, ac ex causis, & rationibus in Motus proprii Cedula manu nostra desuper subſignata plenius contentis, & expressis. Successive autem ad dirimendos abusum multosque casus noviter exortos declarandos injunxerimus Josepho Renato Imperiali Theſaurario

Provisiones Clem. VIII., Pauli V. pro bono Montium regimine.

Reductio Secretariarum omnium in unum Secretarium a Clemente X. facta.

Divisio Secretariarum in quatuor Secretarios.

Committitur Theſaurario Montium directio.

ac dictæ Urbis, & Provinciarum, Civitatum, Oppidorum, Terrarum, Locorum, ac Basilicarum, aliarumque Ecclesiarum, Tribunalium, Collegiorum, Monasteriorum, Societatum, Congregationum, Institutorum, Confraternitatum, Hospitalium, & Locorum piorum quorumcumque, aliisque quibuscumque, etiam Juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis Statutis, eorumque Reformationibus, & novis additionibus, usibus, stylis, etiam inveteratis, & consuetudinibus, quantumvis immemorabilibus; privilegiis quoque, Indultis, & Literis Apostolicis sub quibuscumque verborum tenoribus, & formis, & cum quibusvis etiam derogatoriis derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis, & insolitis clausulis, irritantibusque, & aliis Decretis, in genere, vel in specie, etiam motu, scientia, & potestatis plenitudine paribus, ac consistorialiter, & alias quomodolibet in contrarium præmissorum concessis, confirmatis, & approbatis, ac pluries, & quantiscumque vicibus innovatis. Quibus omnibus, & singulis, etiam si pro illorum sufficienti derogatione, de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, & individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret; illorum omnium, & singulorum tenores, formas, causas, & occasiones, presentibus pro plene, & sufficienter, ac exactissime, & accuratissime expressis insertis, servatis, & specificatis respective habentes, illis alias in suo robore permanens, ad præmissorum effectum specialiter, expresse, plenissime, & amplissime derogamus, & derogatum esse volumus, ceterisque contrariis quibuscumque, aut si præfatis personis, vel quibusvis aliis communiter, vel divisim ab eadem sit Sede Indultum, quod interdicti, suspendi, vel excommunicari non possint per Literas Apostolicas non facientes plenam, & expressam ac de verbo, ad verbum de Indulto hujusmodi mentionem.

§.5. Volumus autem, quod presentes, postquam Valvis Ecclesie Lateranensis, & Basilicæ Principis Apostolorum de Urbe, necnon in acie Campi Floræ affixa, & publicata fuerint, omnes, & singulos, tam in Romana Curia, quam extraneam existentes, quorum interest, vel interesse poterit, perinde obligent, & arctent, ac si unius cuique eorum personaliter, & nominatim intimata fuissent; quodque illarum exemplis, etiam impressis manu Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis, eadem prorsus fides in iudicio, & extra ubique locorum adhibeatur, quæ ipsismet presentibus adhiberetur si essent exhibitæ, vel ostense.

§.6. Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc nostrarum confirmationis, approbationis, Reformationis, Statuti, Decreti, Ordinationis, mandati, extensionis, ampliationis voluntatis, derogationis, & irritationis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursum.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem. Anno Incarnationis Dominicæ millesimo sexcentesimo octogesimo nono. Quarto Kalend. Julii Pontif. nostri Anno Decimotertio.



Sino a dieci luoghi inclusive sei giulj.  
Per dieci luoghi, sino a venti inclusive otto giulj.  
Per dieci luoghi sino a venti inclusive otto giulj.

Da venti sino a qualsivoglia somma, e quantità de' Luoghi un scudo, e non più.

Nè questa Tassa possa in alcun modo alterarsi, o accrescersi sotto pretesto, che li Luoghi de' Monti siano parte vincolati e parte liberi, ovvero soggetti a diversi vincoli; ma li Segretarij e Prosegretarij debbano fare un conto solo per ogni specie di Monte.

Dichiarandosi, che la sudetta Tassa devasi inviolabilmente osservare nelle traslazioni, che si fanno negli Figliuoli o altri Descendenti per retta linea per causa legittima di legato, o per qualsivoglia altro titolo, ancorchè particolare, e ancora nelle rinovazioni in virtù di donazione, o altro titolo singolare per contratto *inter vivos*, purchè l'effetto di esso sia conferito doppo la morte del Padre, o di altro ascendente.

E rispetto alle Doti, quando l'assegna si faccia dal Padre alle Figliuole, dovrà parimente esigersi solamente la sudetta Tassa, purchè la traslazione non si faccia in persona del Marito, nel qual caso potranno esigere la Tassa, come se fe guisse a favore di Estraneo, e come si dispone nel *Capitolo V.*

Similmente si dichiara, che dovendosi fare rinovazione a favore de' Figliuoli, ed altri descendenti per retta linea, come sopra, se li detti Figliuoli, o altri descendenti saranno più persone, li Segretarij, o Pro-Segretarij senza loro richiesta, non possano spedire, che una sol Patente a favore di tutti.

Inoltre si dichiara, che rimanendo li Monti per disposizione del Testatore sotto nome dell'istesso Testatore, o facendosi la traslazione, o rinovazione a favore, o sotto nome di Primogenitura, e non di Figliuolo Primogenito (specialmente) ovvero sotto nome di Eredità, fideicommissa, o altro nome perpetuo, benchè li Successori fossero figli, o altri Descendenti, in questi casi li Segretarij potranno esigere intieramente alla ragione delle traslazioni, e rinovazioni de' li Estranei, come si dispone al *Capitolo V.*

## C A P. I I I.

E non essendo li Eredi descendenti per retta linea, ma Madre, e Padre, o altri ascendenti di qualsivoglia grado, ovvero trasversali di primo grado, cioè Fratelli, o Sorelle, ancorchè uterini, ovvero *Ex latere Patris*, concede, che li detti Segretarij, o Prosegretarij possano nelli sudetti casi pigliare e riscuotere per la loro porzione il doppio della sopradetta Tassa, come sopra stabilita nelle rinovazioni ne' Descendenti, e inoltre il giulio per l'Archiconfraternità della Pietà de' Carcerati, e li due giulj dell'abbondanza per ciaschedun luogo.

E perchè può succedere, che essendo stati trasferiti li Luoghi de' Monti in un Descendente erede gravato, per la morte del quale deve farsi la rinovazione in un Figliuolo del Defonto, chiamato al fideicommissa paterno, si dichiara, che in questi, ed altri casi simili per riguardare la Tassa dovuta per la traslazione, si attenda il grado dell'ultimo Defonto, dalla persona del quale li Luoghi di Monti devono trasferirsi.

Tassa per le rinovazioni negli Antecessori, e ne' Trasversali in primo grado.

E tutto ciò s'intenda, quando nelle Patenti, o vecchie, o da rinovarsi non vi siano vincoli, nè condizioni di forte alcuna, ma essendo, e dovendosi far menzione di essi, si concede, che li detti Segretarij, e Pro-Segretarij pollino pigliare, e riscuotere un giulio di più solamente per ciascheduna Patente, per ragione del vincolo, nè possono prendere di vantaggio, ancorchè fossero più vincoli, e la Patente contenesse qualsivoglia quantità di Monti, osservando sempre nel resto le sudette Tasse, nel modo, che si è detto di sopra, e senza, che si pollino moltiplicare in conto, nè modo, nè maniera alcuna.

Tassa per le Patenti Vincolate.

## C A P. V.

E se gl'Eredi saranno oltre il primo grado de' trasversali, ovvero estranei potranno li Segretarij, e Pro-Segretarij de' Monti, tanto Camerali, quanto Comunitarij, e di Religione, esigere secondo la Tassa a ragione delle rassegne, delle quali, si parla nel *Cap. V.*, eccetto però il giulio detto de' Senfali.

E trattandosi de' Monti Baronali, dovrà osservarsi la Tassa di sopra stabilita nel *Cap. III.* dell'Ascendenti, e Trasversali di primo grado.

## C A P. V I.

E le sudette Tasse, e Regole fatte nelli casi delle successioni, dovranno inviolabilmente, ancora osservarsi nelle traslazioni da farsi per causa di legati, di modo tale, che ne' legati similmente si osservi la persona del Testatore, cioè se sia Ascendente, o Descendente, o Trasversale, o Estraneo, e in tutto, e per tutto, come si è detto di sopra.

Dichiarandosi, che nelli legati che si faranno sopra specie certa de' Monti, o vero de' luoghi de' Monti in genere, ma da Testatore, che abbia una sola specie de' Monti, li Segretarij, o Pro-Segretarij non potranno esigere, che una sola traslazione direttamente dalla persona del Testatore, in quella del Legatario, ma se si tratterà di legato fatto de' Luoghi de' Monti in genere, ed il Testatore averà diverse specie de' Monti, cioè di diversa erezione, benchè siano dell'istesso valore, in tal caso doveranno farsi, ed esigersi l'emolumenti per due traslazioni, cioè la prima da farsi in persona dell'Erede, e la seconda dall'Erede nella persona del Legatario.

## C A P. V I I.

Si dichiara, che morendo alcuno, che avesse Luoghi de' Monti in persona d'altri a sua disposizione, e che quelli in persona, de' quali fossero detti Luoghi, o per testamento, o in qualsivoglia altro modo, gli succedessero, o restassero Eredi, in tal caso li detti Eredi, e successori per esser la detta riserva svanita, non siano obbligati, nè tenuti, nè pollino essere astretti a rinovare dette Patenti, ma gli bastino, e suffraghino in detto modo, e li Luoghi restino, e corrimo in persona loro liberamente, e senza riserva alcuna, mentre però li Defonti Reservatarij di detta disposizione, non abbiano fatto testamento, o in quella abbiano sottoposti li detti Luoghi a vin-

Dichiarazione intorno alle dette rinovazioni.

a vincoli, o fideicommissi, o altre disposizioni, nel qual caso, acciòchè li detti Segretarij, o Pro-Segretarij, ed altri possino sempre avere notizia di detti vincoli, o fideicommissi, e disposizioni basterà, che facciano menzione di quelli a tergo delle dette Patenti, ed in margine del Libro, dove saranno registrate, e per detta nota, ed attergazione non pollino pigliare, nè riscuotere nelli casi sudetti più delle infrastrate somme rispettivamente, cioè ne' casi de' Descendenti pollino li detti Segretarij riscuotere la medema Tassa, detta di sopra nelle rinovazioni de' Descendenti, e ne' casi di Ascendenti trasversali di qualsivoglia grado, o vero estranei il doppio della sudetta Tassa.

## C A P. V I I I.

Inoltre occorrendo, che alcun Montista *pro tempore*, tanto dei Monti spettanti alla Camera Apostolica, alle Comunità, Duchi, Baroni, o altre persone particolari per qualche suo interesse domandasse, e facesse istanza di aver fede delli Luoghi de' Monti, che averà alla giornata, si ordina, e comanda, che li Segretarij, o Pro-Segretarij di ciascheduno delli sudetti Monti siano tenuti, ed obbligati dargli la detta fede sottoscritta da essi per *extensum* nel modo, e forma, e con le condizioni, che si troveranno espresse nelle Patenti, e loro Registro in tutto, e per tutto, e per detta fede essendo li Monti liberi, e d'una istessa specie, e qualità, non pollino li Segretarij, o Pro-Segretarij sudetti sotto le pene, che si esprimeranno più a basso domandare, pigliare, e riscuotere più di due giulj, ed essendo partite diverse, o dell'istesso, o d'altri Monti differenti, e per questo bisognando far fede distinta, non pollino pigliare più d'un giulio simile per qualsivoglia altra contenessero, ed abbracciassero più, e più Luoghi per ciascheduna di esse, ed essendo li Luoghi, de' quali si darà fede vincolati, non pollino li medemi Segretarij, o Pro-Segretarij pigliare, nè riscuotere più di tre giulj per qualunque fede, che daranno sottoscritta da loro, come sopra, etiam, che la Scrittura fosse eccessiva, e lunguissima, e contenesse più vincoli, e Luoghi espressi nella sudetta fede, o fedi ascendessero a qualsivoglia somma, quantità come s'è detto di sopra, ed essendo partite diverse vincolate, e per questo bisognando far fedi distinte, non pollino esigere più d'un giulio per partita e fede, come s'è disposto delli Luoghi de' Monti liberi, non dovendosi (essendo diverse fedi) considerate differenza tra Luoghi de' Monti liberi, e vincolati.

## C A P. I X.

Che dd. Fedi si diano a chi le vorrà, e loro emulamento.

E perchè anco può facilmente accadere, che li Creditori, o vero Parenti d'alcun Montista, o altre Persone particolari per qualche loro fine, e rispetto abbiano di bisogno d'aver fede delli Luoghi de' Monti, che tiene, e possiede il Montista, con il quale hanno interesse, e che però facciano istanza d'aver detta fede, s'ordina, e comanda, che anche in questo caso siano li detti Segretarij, o Pro-Segretarij tenuti, ed obbligati dar la detta fede a chi la domanderà per *extensum*, e con le condizioni, e nel modo, e forma, che si è ordinato di sopra, e per la detta fede, non pollino li Segretarij pigliare, ricevere, e riscuo-

te re più di tre giulj indistintamente per ogni Monte, ogni volta, che sia una partita sola, ed essendo più partite, pollino esigere un giulio di più per ogni partita, e ciò s'intenda, ancorchè li Luoghi fossero vincolati, e le fedi contenessero più, e diversi Luoghi, e la Scrittura fosse eccessiva fuor di modo, come s'è detto di sopra.

## C A P. X.

E per togliere via, e provvedere tutti gl'ostacoli, ed impedimenti, che potrebbero nascere in evento, che alcun Montista, o Creditore di detti Monti volesse per qualche rispetto, e per qualsivoglia causa obbligare, ed ipotecare li suoi Luoghi a favore de' Creditori, o altre Persone, in qualsivoglia modo, o vero sottoporli a vincoli e condizioni, s'ordina, comanda, che li Segretarij, o Pro-Segretarij, havuto prima diligente, ed esquisita considerazione in veder se li Luoghi, che si vogliono obbligare siano liberi, e capaci d'obblighi, e vincoli, o altre condizioni, e ritrovati tali, si debbano alla presenza de' Testimoni conformi al solito, rogare di detti obblighi, ipoteche, o supposizioni, con fare anco nota di quelle a tergo delle Patenti, ed in margine del Libro del Registro di esse, e nelli loro Brogliardi, acciò sempre tanto da essi, quanto dalli loro successori, se ne polli aver notizia, per schivare tutti gl'errori, che potrebbero dopo commettere, se detti Luoghi si resignassero, e per mercede di detto Rogito, e nota non pollino pigliare, nè farsi pagare più dell'infrastrate somme, cioè.

Per un Luogo sino a tre inclusive due giulj.  
Per tre Luoghi sino a sei inclusive tre giulj.  
Per sei Luoghi sino a dieci inclusive cinque giulj.

Per dieci Luoghi sino a venti inclusive otto giulj.

Per venti Luoghi sino a qualsivoglia somma, e quantità un scudo solamente, e non più.

E la medema Tassa s'osservi nelle casazioni, ed annullazioni di detti obblighi, di vincoli, ipoteche, casazioni di Moltiplichi, nelle Casazioni delle riserve dei frutti, nelle Casazioni dei Fideicommissi per causa di legittima, o Trebellianica, da farsi sempre di consenso espresso di tutti quelli, che averanno interesse, o d'Ordine, e mandato di Giudice competente con l'*Exequatur* di Monsignor Tesoriere Generale *pro tempore*.

Si proibisce però alli Segretarij, e Pro-Segretarij, che non possino esigere cosa alcuna, per annotazione d'esecuzione, che con mandati dei Giudici, ed *Exequatur* di Monsignor Tesoriere, o con mandati di Monsignor Tesoriere si facesse sopra dei Luoghi de' Monti, nè per apposizione di *nihil transeat*, Inibizioni, o Sequestri, nè per la Casazione de' medesimi se saranno temporanei, e limitati, e se li Luoghi de' Monti si venderanno, o trasferiranno doppo spirato il tempo prefisso nelli sudetti *nihil transeat*, o sequestri, ed Inibizioni.

Si dichiara ancora, che li *nihil transeat*, Sequestri, ed Inibizioni, le quali si concedono senza citazione di parte, se in essi non sarà specificato da Monsignor Tesoriere il tempo, s'intendano doverli osservare per un mese solamente,

Y y 2 c spi.

Tassa per gl'obblighi, e casazioni de' medemi di *nihil transeat*, Inibizioni, ed altro.



rio nostro, ut provide occurreret, quod Montes prafati, ac Scripturae, & negocia ab eis dependentia omni debita fidelitate administrarentur, ac respective custodirentur, poenasque suo arbitrio in contra facientes irrogaret, eidem ulterius committendo, ut ad removenda gravamina, quae circa solutionem emolumentorum, ac mercedum tam Secretariis, quam aliis Officialibus eorumdem Montium debitorum congruas provisiones, Taxas, & Ordinationes desuper statueret. Cumque idem Thefaurarius noster, auditis pluribus, de praemissis informatis, matureque perpenfis Reformatione dicti Pauli V., atque etiam Chirographis Gregorii XV., Urbani VIII., & Clementis X. super eisdem Montibus diebus 3. Decembris 1622., 13. Januarii 1624., ac 12. Septembris 1671. respective signatis, necnon etiam Decretis a Congregatione super eisdem Montibus, deputata, occasione plurium casuum particularium emanatis, Bannimentis quoque, aliisque Ordinationibus desuper factis, & editis infrascriptas Provisiones, Ordinationes, & Taxas a Secretariis, & Prosecretariis, Depositariis, Computistis, aliisque Officialibus, & Ministris, necnon etiam eorumdem Montium Proxenis pariter servandas sub certis poenis proinde statuerit, atque decreverit, praedictaque omnia subinde fuerint ab eadem Congregatione Montium sedulo approbata, & confirmata.

§.1. Nos itaque volentes, ut Ordinationes, & Taxae, & Provisiones praedictae manu d. Josephi Renati Thefaurarii nostri sub die 30. April. 1689. firmate, ac omnia, & singula in eis contenta, expressa, & demandata quaecumque tamquam de mandato, & voluntate nostris gesta, suum plenarium fortiri debeant effectum, ac ut ea, caeteraque in eis, ut supra contenta validiora, & firmitiora subsistant, omnibusque innotescant, & a cunctis Secretariis, & Prosecretariis, & aliis antedictis nunc, & pro tempore existentibus perpetuo, & invariabiliter serventur: Motu proprio, & ex certa scientia, deliberataque voluntate nostris, ac de Apostolica potestatis plenitudine de contentis in praedictis Provisionibus, Ordinationibus, & Taxis ad plenum informati illarumque tenorem de verbo ad verbum praesentibus pro expressis, insertis, & registratis habentes, Provisiones, Ordinationes, & Taxas ipsas, omniaque, & singula in eis contenta, expressa, & demandata quaecumque tenore praesentium confirmamus, & approbamus, ac illis Apostolicae firmitatis robur adjicimus, omnibus, & singulis tam juris, quam facti, & solemnitatibus, quantumvis necessariorum substantialium, & formalium ex dispositione quarumcumque Constitutionum Apostolicarum, forsitan requisitarum defectibus, si qui in praemissis intervenerint, motu, scientia, & potestatis plenitudine similibus omnino supplemus; easdemque Provisiones, Ordinationes, declarationes, & Taxas respective publicari, & a quibuscumque dictorum Montium tam vacabilium, quam non vacabilium, sive ad Camera nostram, sive ad Principes, Barones, Communitates, Universitates, Religiones, aut alias quasvis personas quomodolibet spectantium Depositariis, Secretariis, Prosecretariis, Computistis, Procomputistis, Proxenis, & aliis, ad quos spectat, & in futurum spectare poterit sub poenis in eisdem Ordinationibus, & Taxis irrogatis, ac arbitrio dicti, & pro tempore nostri, & Camerae Apostolicae Thefaurarii irrogandis, inconcussis, ac invariabiliter observari, ac in singulis dictorum Depositariorum Banchis, Secretariis, & Computistarum, caeterorumque praedictorum Domibus impressas in loco publico, quo ab omnibus inspicere, legi, & intelligi possint affixas, retineri mandamus, & ita, & non aliter per eosdem Montium Protectores, & alios quosvis Judices Ordinarios, & extraordinarios, Commissarios, Delegatos, Subdelegatos, ac Curiae Causarum Camerae praedictae, Sacrique Palatii Apostolici Auditores, necnon Camera ipsam, illisque Camerarium, Thefaurarium, Decanum, Clericos, Praesidentes, & S.R.E. Cardinales, etiam de Latere Legatos, & quavis auctoritate fungentes in quacumque instantia, sublata eis quavis aliter iudicandi, & interpretandi facultate iudicari, & definiti debere mandamus; irritumque, & inane quicquid super his a quocumque scienter, vel ignoranter contigerit attentari, licet ad id non vocatis, neque auditis quibusvis personis desuper interesse habentibus, sive habere praetendentibus, ac non obstantibus omnibus, & singulis, quae in eisdem Ordinationibus, & Provisionibus dictum fuit non obtineant, necnon quibusvis praedictorum Montium erectionibus, & institutionibus, ac illorum Collegiorum Statutis, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis alia firmitate roboratis, minusque regula Cancellariae nostrae de Jure quafito non tollendo, neque stylis, consuetudinibus, privilegiis, Indultis, facultatibus, Literisque Apostolicis eisdem Protectoribus, etiam Cardinalibus, ac dictis Montibus, eorumque, & cuilibet ipsorum Collegii, & Montis, Depositariis, caeterisque aliis superius nominatis quibuscumque, etiam Motu proprio, & forsitan consistorialiter sub quibuscumque tenoribus, & formis, etiam in vim contractus, ac cum quibusvis clausulis, & Decretis in genere, vel in specie, per quosvis praedecessores nostros, & seu etiam per nos concessis, approbatis, confirmatis, & innovatis, caeterisque contrariis quibuscumque: quibus omnibus, & singulis, etiam de illis expressa mentio facienda foret, eorum tenores hic pro expressis, & de verbo ad verbum registratis habentes, illis alias in suo robore permanentibus, hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus. Decernentes insuper hujus nostri Motus proprii Cedulae solam Signaturam nostram sufficere, absque alia data, illique, & transumptis, seu exemplis ejus, etiam impressis manu alicujus Camerae Apostolicae Secretarii, & Cancellarii subscriptis, ac sigillo dicti Camerarii, seu Thefaurarii, vel alterius personae in dignitate Ecclesiastica constitutae munitis, plenam fidem in Judicio, & extra, ac ubique Locorum adhiberi, regula quacumque, aliisque contrariis non obstantibus quibuscumque.

Placet Motu proprio B.

Die Lunae 6. Mensis Junii 1689. supra scripta Cedula Motus proprii per Sanctissimum signata, in plena Camera Apostolica exhibita, & praesentata fuit, illaque commissa Illmo, & Rmo D. Laurentio Corsino ejusdem Camerae Clerico, modo S.S.Mo D.N. Clementi Papa XII. feliciter regnanti.

Deinde

Thefaurarii Provisiones, Ordinationes, & Taxae a Congreg. approbatae.

Item confirmantur a Pontifice.

Classificata.

Deinde die 8. ejusdem mensis, citato desuper Illmo D. Petro Matbia Tutto S.S.Mo D. N. Papa, & ipsius Camerae Procuratore Fiscali Generali, ad relationem supra dicti Illmi, & Rmi D. Corsini admilla, & registrata in libro quarto Signaturarum ejusdem S.S.Mi sub folio 165.

Franciscus Antomorus R.C. Secret.

PROEMIO.

La Santità di Nostro Signore Papa Innocenzo XI., che con Paterno affetto, e indefessa attenzione invigila all'indennità de' suoi Sudditi, e al Buon Governo Generale di tutte le cose, avendo inteso, che dopo la Riforma della famem. di Paolo V. fatta sopra la materia de' Monti, e pubblicata li 4. Aprile 1615. dal Card. Serra, all'ora Pro-Tesoriere Generale, e dopo altre Costituzioni, ed Ordini in diversi tempi emanati, siano nati degl' Abusi in grave danno, e pregiudizio de' Montisti, e di altre Persone interessate in detti, ha però ordinato provvedersi, che nel pagamento dell'emolumenti, e mercedi dovute alli Segretarij, ed altri Officiali di essi nessuno sia gravato, e che in oltre si rimedi a molte cose, alle quali non vien provveduto dalla Riforma, e Costituzioni, e avendo dato il carico di tutto questo negozio a Monsig. Illmo, e Rmo Giuseppe Renato Imperiale Tesoriere Generale, con l'approvazione della Congregazione deputata sopra li Monti, dopo essere stati dal medemo Monsignor Tesoriere chiamati, e sentiti alcuni Segretarij, ed altre persone informate, considerata la detta Riforma di Paolo V., ed il Chirografo di Gregorio XV. in data delli 3. Decembre 1622., il Chirografo di Urbano VIII. delli 13. Gennaio 1624., il Chirografo di Clemente X. in data delli 12. Settembre 1671. inserito nell'Istromento della Segreteria Generale de' Monti, rogato per gl'atti dell'Antomoro Segretario, e Cancelliere della Rev. Camera a di 15. di detto mese, li Decreti della medesima Congregazione fatti in contigenza de' casi particolari, e altri ordini, e Bandi pubblicati sopra tal materia, e dopo di essere state trattate, e discusse tutte le cose maturamente in alcune Congregazioni particolari tenute specialmente per detto effetto si sono fatti, stabiliti, e conclusi gl'Ordini, Provisioni, e Tasse, che seguono, quali essendo stati approvati dalla Congregazione de' Monti, si dovranno osservare in avvenire invariabilmente dalli Segretarij, Pro-Segretarij, Computisti, ed altri Officiali, Ministri, e Senali di tutti li Monti di Roma sotto l'infrascripte pene.

CAP. I.

Che si rinnovino le Patenti in caso di morte, e ciò devono osservare li Segretarij a tal'effetto.

E prima per rimediare, e schivare tutti gl'errori, che potrebbero seguire, e commetterli, se in caso di morte delli Montisti, in persona de' quali cantano li luoghi de' Monti, e sono spedite le Patenti, non si rinnovassero dette Patenti, si stabilisce, decreta, ed ordina, che succedendo detti casi di morte, gl'Eredi, e Successori del Defonto siano tenuti, ed obbligati onninamente rinnovare le dette Patenti, e che a tale obbligo siano sottoposti tutti, e singoli Eredi, di modo, che venendo a notizia de' Segretarij la morte di qualche Montista, e non essendosi dall'

Erede fatta la traslazione de' Monti Ereditarij, sia lecito a medemi con la giustificazione della morte impedirli l'esazione de' frutti: si dichiara però, che per la remozione di tal impedimento, non possono pretendere cosa alcuna, nè meno il giulio dell'ordine, e in caso, che li Depositarij pagassero, non ostante tal'impedimento, siano tenuti soddisfare del proprio a Segretarij tutti quelli emolumenti, che dovrebbero conseguire dall'Erede, per la traslazione in conformità della presente Tassa; e li Segretarij, e Pro-Segretarij debbano all'incontro spedirgli le Patenti, e dargliele rinnovate, con farli però prima consegnare copia autentica delli Testamenti, e Deposizioni fatte dalli Defonti, e avuta diligente, ed esquisita considerazione alli detti Testamenti, e Disposizioni, e a tutte le condizioni, e vincoli apposti in essi, e non essendovi testamento, nè Disposizione alcuna alle sedi, e scritture, che da' detti Eredi per verificare, e giustificare le loro successioni, se gli presenteranno. Con avvertire anco, che siano sufficienti, ciò s'intenda mentre non preceda Decreto di Giudice competente di Roma, ma essendovi Decreto di Giudice, si eseguiscono li detti Decreti, e li mandati, ed Ordini, che per vigore di essi forse si spediranno, con avvertire però, che non essendo detti mandati, ed Ordini di Monsignor Tesoriere Generale pro tempore, abbiano l'Essequatur del medemo Monsignor Tesoriere, nè in materia de' luoghi de' Monti, potranno li Segretarij, o Pro-Segretarij dare esecuzione a' mandati di qualsivoglia altro Giudice, senza l'Essequatur sudetto di Monsignor Tesoriere, e in dette Patenti rinnovate debbano li Segretarij, e Pro-Segretarij sudetti mettere, ed inserire, prima per extensum tutti li vincoli, e condizioni, che si trovaranno essere nelle Patenti spedite in testa del morto, e poi fare anco menzione degl'altri, che saranno nelli Testamenti, Disposizioni, Decreti, e mandati sudetti, secondo li loro tenore, e ricevute, che averanno le giustificazioni necessarie, dovranno spedirgli le Patenti in termine di giorni quindici, sotto l'infrascripte pene.

CAP. II.

Per la quale rinnovazione, facendosi a favore de' figlioli, Nipoti, ed altri descendenti per retta linea del Defonto: si statuisce Decreta, ed ordina, che non si debba far pagare, nè riscuotere cosa alcuna, nè per il giulio de' senali, nè per il giulio del Collegio, nè per il giulio del Regentato, nè per li Computisti, o Procomputisti, nè meno per il giulio applicato all'Archiconfraternita della Pietà de' Carcerati, nè li due giulij dell'abbondanza, nè li quattro giulij della mensa di Policastro rispetto al Monte Fede. E quanto alli Segretarij, e Pro-Segretarij possono pigliare per qualsivoglia Patente un giulio per la carta, laccio, cera, e cassetta con proibirsegli espressamente, che senza la sudetta cassetta non possono consegnare le Patenti, e consegnandosi non siano obbligati li Montisti pagare il detto giulio, e siano ancor sottoposti ad altre pene ad arbitrio di Monsignor Tesoriere, ed oltre il sudetto giulio non possono avere, riscuotere, nè pigliare, per le loro mercedi più dell'infrascripte somme. Sino a tre luoghi inclusive tre giulij. Sino a sei luoghi inclusive quattro giulij.

Tassa degl'Emolumenti di d. Rinovazioni nelli Figliuoli, ed altri descendenti per retta linea.

Y y Sino



e spirato detto mese non doveranno attendersi.

Si concede alli detti Segretarij, che per appo- sizione delle riserve de' frutti da farsi a favore di qualsivoglia persona, tanto perpetue, quanto ad tempus, possano esigere a ragione di un giu- lio per luogo, eccettuato però quando li Riser- vatarj fossero semplicemente Tutori, Curatori, Esecutori Testamentarij, o Amministratori di maniera, che la riserva non resti a proprio com- mojo delli Reservatarj, nel qual caso doverà considerarsi, come semplice vincolo.

Si dichiara però per quello riguarda la detta Riserva de' frutti, che quando quella siegue in- vigore di Testamento, o di contratto unitamen- te, nell'atto della traslazione, o Rassegna, in questo caso non possano pretendere cosa alcuna di più dell'emolumento dovuto per la traslazio- ne, o Rassegna.

## C A P. X I.

Che le dette Tasse non possono alterarsi.

Si dichiara espressamente, che le sudette Tasse non si possano alterare né moltiplicare in maniera alcuna, ma s'intendino sempre inclusivamente in tutti li casi sudetti nel modo, che si è espresso, e ordinato nelli Capitoli precedenti né possano moltiplicarsi li conti nella medesima specie de' Monti, ancorchè le cassazioni si faces- sero di vincoli diversi.

## C A P. X I I.

Produzione, fede, restitu- zione, e recognizione di Scritture, e loro Emolu- mento.

E per provveder anco, che li Ministri di detti Monti non siano gravati, così nella produ- zione, e restituzione di Scritture, e Cedole di sopravvenienze, che appresso detti Segretarij, si producono, come nelle recognizioni di d. Scrit- ture, o Fedi di Procura, o Bollettini, che danno con attestare, che uno sia Procuratore, e altre cose simili, si è stabilita, e fatta l'infra scritta Tas- sa, da osservarsi inviolabilmente dalli Segretarij, e Pro-Segretarij di tutti li sudetti Monti.

E prima per produzione de' Testamenti, Codicilli, Fideicommissi, Cedole Bancarie, Ce- dole di Sopravvenienze, Mandati, ed Ordini di Giudici, e qualsivoglia altre Scritture di qualsivoglia sorte, non possono li detti Segretarij, e Pro-Segretarij pigliare, e riscuotere cosa alcuna.

Per la restituzione di ciascheduna di dette Scritture con lasciarne copia collazionata, non essendo la copia della Scrittura eccessiva di mo- do, che non passi due carte, possono li medesimi Segretarij, e Pro-Segretarij per detta copia ri- scuotere due giulj, ed essendo la Scrittura da due carte in su, possono pigliare, e riscuotere li detti due giulj, ed un grosso solamente, e non più per ciascheduna di quelle carte, che eccederà il nu- mero di due, e le facciate devono essere secondo la Tassa, e forma stabilita dalla S. M. di Paolo V. nella Riforma de' Tribunali nel §. 20. tit. de' Re- gistris, extralibus, & exemplis, seu copiis.

Per ciascheduna Fede di Procura, o Ordine, o altra attestazione per pagar frutti, o che alcu- no sia Erede, e cose simili un giulio, ed essendo la Scrittura più di due carte, possono pigliare, e riscuotere un grosso per carta solamente, e non più come si è detto di sopra &c.

Per ricognizione de' Testamenti, Procure, Cedole di Sopravvenienze, ed altre Scritture di

qualsivoglia sorte, ancorchè fossero Testimonj, a riconoscere, un giulio per ciaschedun pezzo so- lamente.

Avvertano però, che se saranno Scritture prodotte in una produzione sola, e per l'istessa causa, non possono riscuotere per detta ricogni- zione più di due giulj, ancorchè le Scritture fos- sero più, e diversi pezzi, e si riconoscessero da più Testamenti.

## C A P. X I I I.

Di più per rimediare alle liti, e confusioni, che per li tempi passati sono ben spesso accadute per colpa, e negligenza d'alcuni Segretarij, che hanno ammesse le rassegne de' Monti senza veder le Patenti, e senza aggiustare, e accomodare li Registri, e Scritture, e attendere, e considera- re, se li luoghi si potevano rassegnare, o no; si ordina, e comanda espressamente, che per l'avvenire tutti li Segretarij, e Pro-Segretarij su- detti nell'atto delle rassegne da farsi, siano tenuti, e obbligati, prima di accettare le rassegne, farsi mostrare, e vedere le Patenti spedite, per le quali costi, e apparisca il credito di quel tale, che vorrà rassegnare, e avvertire con diligenza, che li luoghi de' Monti da venderli, e rassegnarsi in qualunque modo, si possono rassegnare libera- mente, e li rassegnanti, o siano Principali, o Procuratori abbiano tutti li requisiti necessarii, ed essendo li luoghi riservati alla disposizione di al- cuno, ovvero obbligati per qualche evizione, o per dote, o per altro, non possono li detti Se- gretarij, e Pro-Segretarij ammettere, ricevere, o rogarsi di dette rassegne in conto, modo, o maniera alcuna sotto qualsivoglia pretesto, co- lore, e causa, se prima non averanno il consen- so del Reservatario di detta disposizione, essendo li luoghi affetti della disposizione d'alcuno, e nel resto se non averanno il consenso di tutte le parti interessate in qualunque modo, ovvero Mandato, ed ordine sufficiente di Giudice com- petente con l'Exequatur di Monsignor Tesoriere, ovvero con Mandato del medesimo Monsignor Tesoriere.

Nè possono li Segretarij, e Pro-Segretarij ammettere rassegne libera di luoghi soggetti alla Clausula *Dummodo Possessio &c.*, o d'altro vinco- lo, che avessero senza Mandato di Monsignor Tesoriere, o di altro Giudice competente con l'Exequatur del medesimo Monsignor Tesorie- re.

Si ordina ancora espressamente a Segretarij, e Pro-Segretarij, che non possano da se stessi ammettere, o ricevere rassegne, o attergazione di luoghi de' Monti, spettante a Donne, o Minori, se non per quei luoghi de' Monti, che le Donne, o Minori avessero comprati con loro proprj denari, costandone dalli Rogiti delle ras- segne fatte a loro favore, ma per altri luoghi de' Monti, che avessero le Donne, o Minori, non possano ammettere loro rassegne, né dispo- sizione alcuna, se non con legittimo Mandato di Procura fatto con le solennità necessarie, ovve- ro con Mandato di Monsig. Tesoriere, o d'altri Giudici Ordinarij con l'Exequatur del medesimo Monsig. Tesoriere,

Avvertimenti a Segretarij nell'ammettere le rassegne in genere ed in specie di Donne, e minori.

CAP.

## C A P. X I V.

Diligente da osservarsi da Segretarij nelle rassegne, estrazioni, ed estinzioni de' Monti.

In ciascheduno di detti casi vendendosi tutti li luoghi contenuti nelle Patenti di rassegnarsi come sopra, li detti Segretarij, e Pro-Segretarij debbano tenerle appresso di loro, e custodirle in una filza, quale si ordina, e comanda, che per detto effetto debbano continuamente tenere, e non rassegnandosi tutti i luoghi debbano notare a tergo delle medesime Patenti, o in pie- di esse il numero delli luoghi rassegnati, con il giorno della rassegna, per evitare tutti gl'errori, che nelle susseguenti rassegne si potrebbero com- mettere, e detta nota si facci anche nel Bro- gliardo, e nel libro del Registro in margine del- la Patente, li luoghi della quale si rassegnarono, con fare anche menzione delli consensi, Ordini, e Mandati sudetti, caso che v'intervenghino, e tutte le sudette diligenze siano anche tenuti fare, ed eseguire li Segretarij nell'Estrazioni, ed estinzioni de' Luoghi de' Monti, affinché in tutti li casi le cose vadino, e passino per li suoi ordini, e nel modo, che devono.

## C A P. X V.

Tassa per le rassegne.

Nelle vendite de Monti di qualsivoglia sorte tanto Camerali, quanto Baronali, Comu- nità, e Religione, & altri Monti di Roma, si va- cabili, eccettuati il Monte Fede, ed il Monte Novennale, li Segretarij, e Pro-Segretarij esig- gano a ragione di giulj nove per ciaschedun luo- go, che si rassegna, o vende, cioè.

Due giulj per sua rata.

Un giulio per l'Archiconfraternita de' Car- cerati.

Un giulio per il Computista del Monte.

Due giulj dell'Abbondanza.

Il giulio del Regentato.

Il giulio del Collegio.

Il giulio detto de' Senfali.

Et inoltre i Segretarij possono esigere un- giulio per la carta, laccio, carta, e cassetta per ciascheduna Patente, e non per ciaschedun luogo.

In oltre possono esigere un altro giulio per ciascheduna Patente in caso, che vi sia alcun- vincolo.

## Nelle Rassegne del Monte Fede.

Detti Segretarij potranno esigere giulj do- dici per ciaschedun luogo.

E sono giulj quattro per sua rata con li Pesi del Computista, ed altri.

Un giulio per la Pietà de' Carcerati.

Due giulj per l'abbondanza, come sopra.

Quattro giulj detti della Mensa di Pollica- stro.

E più potranno esigere due giulj per cia- scheduna Patente vincolata, ed uno per ciasche- duna Patente libera, come sopra.

## Nelle Rassegne del Monte Novennale.

Potranno esigere alla ragione di giulj die- ci per ciaschedun luogo, cioè.

Giulj tre, e mezzo per sua rata.

Il giulio del Computista.

Li due giulj dell'Abbondanza.

Il giulio de' Senfali.

Il giulio della Pietà de' Carcerati.

Mezzo giulio per il Collegio.

Un giulio del Regentato.

E più potranno esigere due giulj per cia- scheduna Patente vincolata, ed uno per ciasche- duna Patente libera, come sopra, nè possano esigere cosa alcuna di vantaggio, oltre le sudet- te Tasse per causa di eccelsività di Scrittura, o perchè li vincoli siano molti, o per qualsivoglia altro pretesto.

Nelle rassegne, o vendite, traslazioni, che si fanno in soddisfazione de' Debiti, Legati, Doti, in caso di retrocessione, deliberazione, o altri contratti, ne quali non è intervenuta opera di Senfale, non deve esigersi la Gabella del giulio detto de' Senfali.

## C A P. X V I.

Si dichiara, che nelle traslazioni, che si fanno dal Padre nelli Figliuoli in virtù di dona- zione, per causa di Dote, e per qualsivoglia ti- tolo singolare, ancorchè per contratto *inter vi- vos*, non possono li Segretarij esigere secondo la Tassa del Capitolo precedente, ma solamente alla ragione, che si è detto de' *Patre in Filium* nel Cap. 2., con le dichiarazioni ivi espresse.

Di più in ordine alle Doti, si dichiara, che venendo il caso della rinovazione de' Monti Do- tali da farsi a favore della Moglie per la morte del Marito, in tal caso, se li luoghi de' Monti erano stati assegnati al Marito per fondo dotale, la Donna non debba pagare, se non alla ragione di cassazione di vincoli, e secondo la Tassa espres- sa nel Cap. 10., ed all'incontro se la Dote sarà stata data stimata, li Segretarij potranno esigere intieramente alla ragione detta di sopra nel Cap. antecedente al §. fin., dove si parla delle rassegne, nelle quali si eccettua solamente il giulio del Senfale.

Così ancora si dichiara, che facendosi divi- sione tra Fratelli de' luoghi de' Monti ereditarj del Padre dopo seguita la rinovazione delle Patenti del Padre nelli medesimi, li Segretarij non possono esigere emolumento alcuno.

Ma se per contratto tra medesimi Fratelli da uno di essi si facesse assegnazione all'altro di porzione maggiore di quella, che gli fosse per- venuta per eredità, in questo caso solamente per quella rata, che si assegna di più della porzione ereditaria, possono esigere intieramente, cioè alla ragione, che si è detta di sopra nel Capit. antecedente dove si parla delle Rassegne, senza l'intervento del Senfale, e per la porzione ere- ditaria possono solamente esigere a ragione di cassazioni de vincoli, e secondo la Tassa stabi- lita nel Cap. X.

## C A P. X V I I.

Occorrendo, che alcun Montista tanto de' Monti vacabili, quanto non vacabili avesse per- duto, e smarrito le sue Patenti, e per averle appresso di se ne volesse un duplicato, ovvero volesse rassegnare li suoi luoghi, o pure perchè gli fossero stati estratti, volesse il prezzo di essi, si ordina, e comanda, che trovandosi d. Montista essere Creditore nelli libri del Registro, e liste del Monte, li luoghi del quale, o vorrà ras- segna-

Dichiarazio- ne della sud. Tassa.

Ordni circa li duplicati delle Patenti, e circa la restituzione del prezzo nell'estraxioni.



segnare, o saranno stati estratti, o per li quali sarà istanza del Duplicato, se gli debba (cioè volendo lui il Duplicato) dare, e spedire per *extensum*, e nel modo, e forma, che si ritrovaranno le Patenti registrate nel libro del Registro, con la sottoscrizione di Monsig. Tesoriere, e del Segretario, e fare in principio delle Patenti in lettere Majuscole *Duplicatum expeditum die tali*, e in detto caso, avendo il suddetto Montista venduto prima alcuno de' luoghi contenuti nelle Patenti, il Duplicato delle quali si domanderà, ovvero essendo alcuno di detti luoghi stato estratto, debbano li detti Segretarij, e Pro-Segretarij farne menzione in piedi, o a tergo di dette Patenti Dupliche, che daranno per poterne aver sempre notizia, e schivare tutti gl'errori, che doppo potrebbero succedere, e volendo il detto Montista rassegnare, se gli debba ammettere la rassegnazione nel modo però, e con attendere tutte le circostanze espresse di sopra, ed essendo estratto, se gli faccia consegnare il prezzo de' luoghi estratti, secondo l'Estrazione seguita, e qualità de' luoghi estratti, cioè essendo liberi liberamente, e dovendosi rinvestire per investire nel modo, e forma, e con le condizioni espresse nelle dette Patenti, e loro Registro, e non altrimenti, dando però prima in ciascheduno dell' istesso Montista, o Montisti in conformità, e secondo la forma della Costituzione di Clemente VIII., scurtà idonea di pagare, e restituire il prezzo de' luoghi da rassegnarsi, o espressi in detto Duplicato, e da consegnarsi rispettivamente se sarà estratto ad ogni Mandato, o Ordine, etiam estragiudiziale di Monsig. Tesoriere, o di altro Giudice competente, e tal scurtà dovrà darli per gl'atti di Giudice competente, con spedirne doppo detta scurtà Mandato dell'istesso Giudice, con l' *Exequatur* di Monsig. Tesoriere, ovvero detta scurtà dovrà darli per gl'atti de' Segretarij di Camera, e con spedirne Mandato del medesimo Monsig. Tesoriere.

C A P. XVIII.

Emolumenti per li dd. Duplicati.

E quanto all'emolumenti di detti Duplicati, si dichiara, ordina, e comanda, che non possono li Segretarij, e Pro-Segretarij suddetti riscuotere, né pigliare più di due giulj, oltre il giulio della carta, e cassetta per qualsivoglia Patente spedita per Duplicato di tutto punto, ancorchè contenghi qualsivoglia quantità, e numero de' luoghi, e la Scrittura, o per condizione, o vincoli, o altro sia eccelsivissima, e in detto caso anco siano tenuti, e obbligati li detti Segretarij, e Pro-Segretarij descrivere, e notare in margine del Registro delle Patenti, il cui Duplicato spediranno, ch'è stato spedito il Duplicato, ovvero li luoghi contenuti nella Patente registrata, sono stati rassegnati, o essendo estratti, che il loro prezzo è stato consegnato non ostante, che non siano state restituite le Patenti originali, e che il tutto è stato fatto, come sopra, acciochè delle cose sudette tanto essi, quanto li suoi successori nel loro carico ne possano aver sempre notizia.

C A P. XIX.

E per provvedere anco, che l'Estrazioni, che si fanno d'alcuni Monti, vadino, e passino

con ogni sincerità, e fedeltà, e per dargli qualche scudo, e forma, acciochè nessuno sia aggravato in quelle, si statuisce, ordina, e comanda, che per l'avvenire l'Estrazioni, che si averanno da fare, si facciano sempre, come si costumava al presente, d'ordine, e alla presenza di Monsig. Tesoriere Generale *pro tempore*, e che li Sacchetti de' Bolettini, dove sono descritti li nomi de' Montisti restino, e si lascino sempre in potere di Monsig. Tesoriere, o di chi lui ordinarà sigillati con il suo Sigillo, fatto che sarà una volta il Sacchetto, o Bufo di detti Bolettini, non si possono variare, né rinnovare, sino che non saranno finiti di estrarre tutti li Montisti imbussolati, e in caso d'Estrazioni avvertino i Segretarij per fuggire le confusioni, ed errori, che i Montisti estratti sino in quel tempo creditori del Monte, e non abbino venduto prima, e che l'Estrazioni si stampino, pubblicino, ed affighino, al più lungo tre giorni doppo la sottoscrizione, che si farà dal detto Monsig. Tesoriere Generale, con darne una al Computista, accio possa accomodare le Liste, e quello ch'è tenuto per ragione del suo Ufficio, e tenerse appresso di loro tre, o quattro, e quelle custodire in filza con l'altre Scritture per poterne sempre dar conto: ed oltre alle diligenze sudette, quanto alli luoghi vincolati estratti, osservino puntualmente tutte le condizioni, e dichiarazioni apposte, ed espresse nelle Patenti, e avvertino di non dare per se stessi ordine libero per la consegna del prezzo di essi in conto, o maniera alcuna, ma essendo vincolati, li Monti, doveranno esprimere distintamente tutti li vincoli, a quali soggiacciono, e tenghino un Brogliardo, o Libro cartolato, nel qual notino, e registino per *extensum* le quietanze, e cessioni, che faranno li Montisti, secondo il solito, e per la detta quietanza, e cessione, e per Bolettino, o ordine, o fede, che daranno non possono riscuotere, né pigliare più di un giulio per qualsivoglia luogo estratto, se il luogo estratto non sarà intiero dovri pagarsi la rata del giulio alla d. proporzione di un giulio per luogo, e questa dal Montista, che farà la quietanza, e cessione, ed essendo l'ordine de' Monti vincolati, si concede ancora, che possono pretendere un giulio per il vincolo, per ogni ordine, e non più benchè l'ordine contenesse quantità di Monti, e diversi vincoli, e la Scrittura fosse eccelsiva, e lunghissima.

Si dichiara, che se fosse seguita la morte del Montista prima dell'Estrazione, o estinzione, e non fosse fatta la traslazione in persona dell'Erede, o Legatario, non doverà darli detto ordine, se prima non sarà pagato l'Emolumento della traslazione; ma seguendo la morte doppo l'Estrazione, o estinzione non possono pretendere emolumento alcuno per causa di detta traslazione.

C A P. XX.

Ordinandosi nel resto espressamente alli Segretarij, o Pro-Segretarij suddetti, che per l'avvenire non possono ricevere, riscuotere né pigliare, o domandar mercede, o mancia, regalo, o ricognizione di sorte veruna dalle parti, che vorranno estrarre, o siano Particolari, o Comunità, o altre persone di qualsivoglia stato, grado, o condizione, né meno da quelli, che fanno

Ordini da osservarsi nell'Estrazioni, e estinzioni de' Monti, e Taf. sone l'ad. ca. 10.

Che non si prenda co'alcuna da quelli, che vorranno estrarre, o saranno ammessi a qualche Monte.

ranno ammessi per l'avvenire in qualche Monte, né per ricognizione, né per registrazione de' Mandati, o per il fare di detti Bollettini, o Bufo, né per causa di misura di scritture, né sotto qualsivoglia pretesto tanto nell' sopraddetti, quanto in altri qualsivoglia casi, non ostante tutti gli abusi, e frivole usanze, e consuetudini sin'ora introdotte, e tutte le altre cose, che facesero in qualunque modo in contrario.

C A P. XXI.

In oltre affinché li Montisti, e altri siano spediti quanto prima, si statuisce, e comanda, ed ordina, che li detti Segretarij, e Pro-Segretarij debbano dare di tutto punto le Patenti de' Monti, che si rassegnarono, e trasferiranno tra quindici giorni doppo le rassegne, o traslazioni, e si esortano ad esser solleciti, e diligenti, e di lasciarsi trovare a Casa, poichè oltre le pene, che s'esprimeranno da basso, si puniranno rigorosamente, o privaranno ad arbitrio di Monsig. Tesoriere Generale *pro tempore* delle Segretarie, & Ufficii suddetti.

C A P. XXII.

E conoscendosi chiaramente, che potendo li Segretarij de' Monti vacabili comprar luoghi di Monti sottoposti alla Segretaria, che hanno & esercitano in testa d'altri a loro disposizione, possono anco in caso d'infermità, o di morte de' Titolari detti luoghi a loro posta, e senza servare la forma della detta Costituzione di Clemente VIII. variarli, trasferirli d'uno in un altro, e accomodare le rassegne, o traslazioni avanti la malattia di qualche tempo a gusto loro: però per rimediare a questo, si ordina, e comanda, che per l'avvenire i Segretarij, e Pro-Segretarij di detti Monti vacabili, non possono avere, tenere, né comprare luoghi di Monti vacabili, né in testa propria, né di altri, etiam, che fossero Figliuoli, o Parenti, o anco estranei, o in altro modo direttamente, o indirettamente a loro disposizione, o avere interesse ancorchè occulto in detti luoghi in conto, né in maniera alcuna sotto pena della perdita dell'istessi luoghi, che compreranno, e della privazione di dette Segretarie da applicarsi il prezzo de' suddetti luoghi alla Rev. Camera Apostolica, e un quarto all'Accusatore ed altre pene più gravi, e corporali, ad arbitrio di Monsig. Tesoriere *pro tempore*.

Ed in ordine alli Monti non vacabili, si comanda, ed ordina a' medesimi Segretarij, che non possono comprar luoghi di Monti, né liberi, né vincolati della Segretaria, che godono, ed esercitano, o goderanno, ed eserciteranno, né in persona propria, né di altri, né per la comodità de' frutti, e contravenendo li Monti restino acquistati per un quarto all'Accusatore, e per il resto alla Reverend. Camera, e volendo comprar luoghi de' Monti vincolati delle altre Segretarie non amministrare da loro non possono farlo senza licenzia *in scriptis* di Monsig. Tesoriere.

C A P. XXIII.

Si proibisce, e comanda espressamente, che per l'avvenire li Segretarij, e Pro-Segretarij

Che non possono li Segretarij far licenzia.

di detti Monti non possono, né per se stessi, né per mezzo de' loro Ministri, Servitori, o altra interposta persona, ingerirsi, né intermetterli direttamente, né indirettamente nelle vendite, compre, e trattati di luoghi di Monte, etiam non sottoposti, né soggetti alle loro Segretarie, ed ingerendovisi foris sotto nome di Parentela, o pretesto d'Amicizia, o in qualsivoglia altro modo, non possono pigliare, riscuotere, o farsi pagare senza di forte alcuna, né meno fare a mezzo, o altra partecipazione con sensali, a quali parimente si proibisce il far a parte, o intendere in altro modo con dd. Segretarij, e Pro-Segretarij sotto pena di ducento scudi per la prima volta da applicarsi, come si dirà più a basso, e di scudi trecento, e privazione delle Segretarie per la seconda volta, ed altre pene più gravi ad arbitrio di Monsig. Tesoriere Generale *pro tempore* e quanto alli Sensali, ed altri, che facesero a parte, o s'intendessero con detti Segretarij, o Pro-Segretarij sotto pena di venticinque scudi, e tre tratti di corda, da darli in pubblico, per la prima volta, e di cento scudi, e l'esilio per dieci anni da Roma per la seconda volta, ed altre pene maggiori, etiam corporali ad arbitrio, come sopra.

C A P. XXIV.

Et affine che le Segretarie, e Computarie di tutti li Monti siano esercitate, e maneggiate come si conviene, e con ogni diligenza, integrità, e fedeltà dalli propri Segretarij, Computisti, o altre persone intelligenti, e pratiche; d'ordine espresso di Nostro Signore si proibisce, ed espressamente ordina, e comanda, che per l'avvenire li Segretarij, e Computisti di ciascheduno de' detti Monti, non possono sostituire, né deputare, o surrogare in luogo loro alcuno senza espresa licenzia da ottenersi *in scriptis*, e spedirsi gratis da Monsig. Tesoriere Generale *pro tempore* sotto pena della perdita di dette Segretarie, e Computarie da incorrerli *ipso facto*, e senza decreto, o atto alcuno giudiziale, o estragiudiziale, ancorchè gli fossero state concesse da Nostro Signore, e dalla Santa Sede Apostolica, ed a vita, etiam per titolo oneroso, ed in qualunque altro modo.

Che li Segretarij, e Computisti non possono tenere licenzia.

C A P. XXV.

E perchè la Segretaria, e Computaria d'un istesso Monte sono Uffici incompatibili, e come tali, accio le cose vadino con ogni buon ordine, devono esercitarsi, ed ottenersi da persone differenti, però si rinnovano i Decreti, e provvisioni altre volte fatte in qualunque modo circa il suddetto particolare, e si dichiara, e decreta, che li medesimi Uffici, come incompatibili non si possono per l'avvenire ottenere, ed esercitare da un' istessa persona, né per se, né per altri, o in alcun altro modo.

Che siano incompatibili l'Offizii delle Segretarie, e Computarie.

C A P. XXVI.

E per provvedere, che li Segretarij di detti Monti per l'avvenire abbino notizia, e restino informati dell'escuestri, ed inibizioni, che dalli Creditori, o altri interessati si sogliono ben spesso fare sopra li Monti, si stabilisce, ordina, e comanda

Ordini intorno a' Segretarij, inibizioni, ed altre provvisioni.



manda, che li sequestri, inibizioni, ed altre provvisioni sudette, che alla giornata doveranno eseguirsi sopra de' Monti, oltre le sottoscrizioni del Giudice, che li concederà, debbano anche essere sottoscritti da Mons. Tesoriere Generale pro tempore da concedersi, e farsi quanto a detta sottoscrizione gratis, e senza pagamento di sorte alcuna, ed in detti sequestri, inibizioni, ed altre cose sudette, si debba anco far menzione, che si rifassano, e fanno sopra tanti luoghi del tal Monte, spettanti al tale, e l'esecuzione di essi debba farsi in mano delli Segretarij, e Pro-Segretarij personaliter, & non domi dimissa copia, per evitare tutti l'inconvenienti, che si eseguissero, altrimenti, potrebbero occorrere, ed eseguendosi li sequestri, inibizioni, ed altre provvisioni sudette, senza la detta sottoscrizione di detto Monsig. Tesoriere Generale, come sopra, e senza espressione de' Luoghi de' Monti, che si vogliono sequestrare, o sopra li quali si fanno l'inibizioni, o provvisioni predette, Domi dimissa copia, come s'è detto in tutti li casi, ed in ciascheduno di essi li medesimi sequestri, inibizioni, e provvisioni, quanto alli detti Monti, e loro Luoghi siano, e s'intendino, siccome con le presenti si dichiarano nulle, ed invalide, e di niuno valore, e non astringhino, né sforzino in cosa alcuna li detti Segretarij, e Pro-Segretarij, né siano tenuti ad obedirli, e metterli in esecuzione, e per quelli non pollino, o debbano esser molestati.

Avvertendosi, che per dette opposizioni di nihil transeat inibizioni, o sequestri, non si prenda da Segretarij cosa alcuna, come s'è detto sopra nel Cap. X.

C A P. XXVII.

Ordini per li Vinici.

Dovendosi Segretarij, o Pro-Segretarij andare, o mandare fuori delle loro Segretarie a prender consensi di rassegne, di obblighi, cassazioni, o altro, che potesse occorrere per servizio de' Montisti, non possa effiggere sotto pretesto di viatico più di giulj tre per ciascheduna volta, che vanno in casa di particolari, ancorchè detti consensi dovessero prestarsi, e comprendere più qualità, e specie de' Monti.

C A P. XXVIII.

Che si ponga nelle traslazioni rassegne il nome proprio, e cognome del Montista, il nome del Padre, e Patria del medesimo.

Inoltre per evitare qualsivoglia confusione, ed errore, si ordina, che nelle traslazioni da farsi tanto per occasione di successione, come anche per rassegna, debbano li Segretarij porre nelle Patenti, oltre il proprio nome, e cognome del Montista il nome del Padre, e della Patria del medesimo.

C A P. XXIX.

Che non s'ammettano rassegne pro persona nominanda.

Si proibisce espressamente a Segretarij, e Pro-Segretarij l'ammettere rassegne pro persona nominanda, o incerta, ma debbano esprimersi nelle dette rassegne le Persone certe de' Compratori.

C A P. XXX.

Si proibisce a Segretarij l'effiggenza de' loro Emolumenti di propria autorità, ma che pollino far sequestri.

Et venendo il caso, che qualche Montista fosse moroso nel prendere le spedizioni, e per conseguenza nel pagare le Tasse loro dovute, ne' casi sopra espressi, non pollino li Segretarij,

Pro-Segretarij effiggere di propria autorità delli Banchi nelli frutti de' Monti, ma solamente possono fare sequestri.

C A P. XXXI.

Si ordina, e comanda, che tutti li Segretarij, o Pro-Segretarij de' Monti vacabili, e non vacabili, siano tenuti, ed obbligati di ritenere un Libro, dove distintamente notino giorno per giorno tutti gl'emolumenti, che riceveranno, ancorchè sia per occasione di fede, d'ordine de' frutti, di viatico, o altra qualsivoglia causa, con individuare la persona, dalla quale ricevono l'emolumento, la causa per la quale effiggono la quantità de' Luoghi de' Monti, e la qualità rispetto alle traslazioni della persona, nella quale si fa la traslazione, cioè senza delcedente, ascendente, trasversale, o estraneo, e rispetto alle fedi, il numero delle medesime, e se la persona sia Montista, o altro non Montista sotto pena di scudi cinquanta per qualsivoglia partita omessa, da applicarsi alla Reverenda Camera, e la quarta parte all'Accusatore, ancorchè fosse interessato, ed altre pene ad arbitrio di Monsignor Tesoriere.

Inoltre, che siano obbligati di far le ricevute a ciascheduno, che le ricercherà delle somme, che effiggono.

C A P. XXXII.

Quando poi a quello tocca alli Computisti, s'ordina, e comanda, che debbano esercitare il loro Offizio, e carico con ogni diligenza, fedeltà, ed integrità, e far le liste, e portarle a Monsignor Tesoriere Generale pro tempore a tempi debiti, e secondo la forma dell'Editto pubblicato d'ordine della sudetta Congregazione de' Monti sotto la data delli 31. Ottobre dell'anno 1609. quale quanto al sudetto particolare, si innova in tutto, e per tutto, e nel far dette liste avvertino di levare da lista, quelli, che nel precedente bimestre averanno venduto, o rassegnato, e metterli Compratori, o altri, che doveranno, conforme la nota, che se gli darà sottoscritta delli Segretarij, e Pro-Segretarij secondo il solito, qual nota doveranno eseguire puntualmente sotto pena d'esser tenuti del proprio a tutti gl'errori, e danni, che per loro difetto, e mancamento potessero succedere, ed inoltre debbano anco tener un libro cartolato, o distinto per Alfabeto, nel quale sia descritto il nome di ciascheduno Montista, e di piu siano obbligati di tenere un Libro maestro, nel quale ogn'uno vi abbia la sua partita, acciò vendendosi si dia debito al debitore, e comprando, credito al Compratore, e così le scritture vadino raguagliatamente per evitare tutti i disordini, che potrebbero occorrere, tenendosi le Scritture confuse, e quelli, che sin'ora non avessero fatto detti Libri, debbano fra un mese prossimo della pubblicazione di questa averlo fatto, per poterlo mostrare, a chi verrà ordinato, sotto pena di privazione, ed altre arbitrarie, ed in caso di rassegne, o vacanze di dette Computistarie, li detti Libri, e Scritture si debbano consegnare a' Successori, ed in caso d'estinzioni de' Monti debbano lasciarsi in Segretaria de' Monti.

Che debbano ritenere un libro dove si notino distintamente gli Emolumenti, che riceveranno, e che siano obbligati di farne ricevute a chi la chiedea.

Diligenza da farsi da' Computisti.

CAP.

C A P. XXXIII.

Si confermano tutte l'altre provvisioni.

Nel resto in conformità di quello è stato anco decretato, risoluto, e stabilito dalla detta Congregazione d'ordine espresso di N. Sig., come sopra si confermano, e rinnovano, con averle espresse, ed inserite di parola in parola la detta Costituzione di Papa Clemente VIII., Paolo V., e tutte l'altre Costituzioni, Provvisioni, e Decreti fatti in qualsivoglia tempo, e sotto qualsivoglia forma di parole, circa le rassegne de' Monti, tanto vacabili, quanto non vacabili, e le diligenze, e modi, che si devono tenere, e osservare, e con le quali si devono governare i Segretarij, Pro-Segretarij, ed altri sudetti, in quanto però non siano contrarij, e ripugnino alli presenti Ordini, provvisioni, e Tasse espresse di sopra, come si è detto, ed in quello, che forse ripugnassero, o potessero contrariare, si revocano, annullano, e cassano in tutto, e per tutto.

C A P. XXXIV.

Che la presente Tassa s'osservi da tutti li Segretarij, e Computisti di Monti di Roma, e generali, e controlli Trasgressori.

Si ordina, e comanda a tutti li Segretarij, e Pro-Segretarij, Computisti, Procomputisti de' Monti Camerali, Comunità, Religione, Baronali, ed altri Monti di Roma, tanto vacabili, quanto non vacabili, che debbano inviolabilmente osservare la Tassa, ed Ordini, che di sopra si sono stabiliti, dichiarandosi, che quelli Segretarij, Pro-Segretarij, Computisti, e Procomputisti di detti Monti, che in qualsivoglia modo contravverranno, o contrarfaranno, e non osserveranno le sudette Provvisioni, Decreti, ed Ordini, nelli quali non è espressa alcuna pena certa, oltre la restituzione delli denari presi malamente, e indebitamente, e tutti li danni, spese, e interessi, che saranno tenuti, ed obbligati di rifare, e restituire a tutti quelli, che in qualunque modo patiranno per loro causa, e difetto, incorreranno anco per la prima volta nella pena di duecento scudi, e per la seconda di quattrocento, d'applicarsi per due terzi alla Rev. Camera Apostolica, e per un altro terzo alla Parte, che rivelerà, e darà notizia d'alcuno, che contravverrà, che sarà tenuto, se così vorrà, segretissimo, e della privazione anche degl'Offizj delle Segretarie, e Computistarie, che avessero, e possedessero, etiam che avessero per concessione Apostolica, e in vita, per titolo oneroso, e in qualsivoglia altro modo, ed altre pene, etiam corporali, secondo la qualità de' delitti ad arbitrio di Monsignor Tesoriere Generale pro tempore, e li Segretarij, e Computisti Principali saranno tenuti per li loro Giovani, e Ministri, e per li Pro-Segretarij, e Computisti, che con detta licenza eleggessero, e deputassero a tutte le pene sudette, nel modo, che si è espresso di sopra.

C A P. XXXV.

Mercede de' Senfali de' Monti.

Circa poi alli Senfali di detti Monti vacabili, e non vacabili, per rimediare ad ogni abuso, che potesse esser introdotto, si proibisce espressamente alli medemi Senfali, ed altri, che interverranno, e s'ingeriranno in qualunque modo, in comprare, o vendere de' Monti, e ricuseranno la senfaria; che per l'avvenire non pollino sotto qualsivoglia pretesto, colore, e causa, etiam di

donativo, mancia, o remunerazione di fatiche, o altra cosa pigliare, avere, nè riscuotere, se non tre giulj per luogo, tanto se li luoghi saranno liberi, quanto vincolati, dal Venditore del Monte, sotto pena alli Senfali, ed altri sudetti, che contravverranno di scudi cinquanta, e di tre tratti di corda da darli in publico per la prima volta, e per la seconda di duecento, e l'esilio da Roma, e suo Distretto, ed altre pene etiam corporali, secondo il demerito, e gravità del delitto ad arbitrio di Monsignor Tesoriere Generale pro tempore.

C A P. XXXVI.

E per provvedere al comodo del publico si ordina a tutti li Cassieri, e Giovani delle Depositarie, che debbano assistere la mattina, ed il dopo pranzo tre ore continue per ciascheduna volta al pagamento de' frutti de' Monti.

Che la presente Tassa debba tenersi affissa da Segretarij, Depositarij, e Computisti.

C A P. XXXVII.

Et acciò che le dette Provvisioni, & Ordini siano sempre, e in ogni tempo noti a ciascheduno, si decreta, ed ordina, che li Depositarij, Segretarij, Pro-Segretarij, Computisti, e Procomputisti di tutti li sudetti Monti vacabili, e non vacabili, debbano continuamente tenere nel Banco, e luogo del negozio, e nelle loro Case rispettivamente affissa pubblicamente, e in luogo, che possa da ciascheduno comodamente, e a suo piacere esser vista, e letta la copia delli presenti Ordini, e Tassa sotto pena di scudi duecento d'oro, d'applicarsi, come sopra.

Che li Depositarij affilino mattina, e sera al pagamento de' frutti de' Monti.

C A P. XXXVIII.

Avvertendo ogn'uno a non contravenire in cosa alcuna, perchè si deputarono anco le persone segrete, che averanno cura d'aver l'occhio, invigilare, e soprastare con ogni diligenza a tutte le sudette cose, si procederà contro di tutti con ogni rigore per le dette pene, e nel modo espresso di sopra, etiam a semplice denuncia del Relatore, e Querelante con il suo giuramento, e con un testimonio degno di fede, ed anco per inquisizione, ed in ogni altro miglior modo, non ostante qualunque cosa, che facesse in contrario.

Che non si contravenga, perchè si procederà irremissibilmente.

Volendo anche, e decretando, che le presenti Provvisioni, ed Ordini, affissi e pubblicati in Banchi, in Campo di Fiore, ed altri luoghi soliti di Roma per un Curatore di N. S., astringhino ciascheduno delli sudetti a chi spetta, o vuol spettare per l'avvenire, come se a tutti fossero personalmente intimati. Dato in Roma questo dì 30. Aprile 1689. = Joseph Renatus Imperialis The. Gen. = Ferdinandus Nuptius Comm. Gen. = Julius Clemens Matthejus Auditor. = Franciscus Antonius R. C. Apost. Secr. & Cancell.

Decreto per la pubblicazione delle presenti Provvisioni, ed Ordini.

Die 6. Julii 1689. Supradicta confirmatio Provvisionum, Ordinum, & Taxarum Montium affixa, & publicata fuit ad valvas Curia, & in acie Campi Flora, & aliis locis solitis, & consuetis Urbis, ut moris est, per me Gregorium Stagium Sanctissimi Domini Nostri Pope Curatorem.

Fides publicationis.

Petrus Cannamellius Curf. Magister.